



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4, Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo".

Testo DDL

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4.

1. Alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. Al comma 2, dell'art. 2, dopo la frase "Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell'unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa", è aggiunta la seguente:

«, né possono essere oggetto di frazionamento. Tali limitazioni non trovano applicazione decorsi dieci anni dalla realizzazione dell'ampliamento».

3. Al comma 7, dell'art. 2, le parole "il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:

«il 30 aprile 2010»

4. Il quinto comma dell'articolo 3 è abrogato.

5. Al comma 2 dell'art. 8, le parole "di cui agli articoli 2, 3 e 4", sono sostituite dalle seguenti:

« di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, e 6»

6. All'art. 8, quarto comma, primo periodo, la frase "avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", è sostituita dalla seguente:

« avviate entro i trenta giorni precedenti la presentazione della denuncia di inizio attività o della richiesta di concessione edilizia»

7. Dopo il quinto comma dell'art. 8, è aggiunto il seguente:

«Gli interventi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi, di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadrati, il Consiglio comunale può, con apposita deliberazione, individuare i casi o le parti del territorio nelle quali a causa dell'impossibilità di reperire gli spazi per parcheggi, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi. I relativi introiti sono finalizzati alla realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio»

8. Al comma 4 dell'art. 10, la frase "o relativa comunicazione di inizio lavori" è sostituita dalla seguente:

« o la richiesta di concessione edilizia »

9. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

"La revisione e l'aggiornamento dei piani paesaggistici avviene in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni».

10. Dopo la lettera e) dell'articolo 13, è aggiunta la seguente:

« e bis) nelle zone urbanistiche omogenee E si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole)».

Art. 2 – Norma finanziaria

1. Ai singoli componenti della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica di cui all'art. 7 della L.R. 23 ottobre 2009 n. 4, compete un'indennità di carica pari al 30 per cento di quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo, di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura determinata dall'articolo 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

2. Ai componenti compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 20 del 1995, e successive modifiche.

2. La liquidazione delle competenze è calcolata a partire dalla data della riunione di insediamento.

3. È autorizzata la relativa spesa che graverà sul capitolo (di nuova istituzione).

Art. 3 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.